



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Proroga all'8 febbraio per l'invio dei dati Sistema TS secondo semestre 2021
- Telefisco e i chiarimenti sugli interventi edilizi
- Conto corrente cointestato e indagini finanziarie
- Le regole per il monitoraggio degli aiuti COVID-19
- Il reato di bancarotta dell'amministratore

## Indice:

### Flash di stampa



4

### L'Agenzia interpreta



10

### Il Giudice ha sentenziato



13

In breve .....	15
Proroga all'8 febbraio per l'invio dei dati Sistema TS secondo semestre 2021 .....	15
Telefisco e i chiarimenti sugli interventi edilizi.....	17
L'Approfondimento – 1 .....	19
Conto corrente cointestato e indagini finanziarie .....	19
L'Approfondimento – 2 .....	31
Le regole per il monitoraggio degli aiuti COVID-19 .....	31
L'Approfondimento – 3 .....	37
Il reato di bancarotta dell'amministratore .....	37
L'angolo informatico .....	46
Stampa dei registri e conservazione delle dichiarazioni.....	46

*Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola  
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.IT

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



<p>Revisione di deduzioni e detrazioni fiscali</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 24.01.2022</p>	<p>Il disegno di legge delega per la riforma fiscale prevede la revisione di deduzioni e detrazioni fiscali. Si pensa a una nuova introduzione del cashback, legato all'uso degli strumenti di pagamento elettronici. Si punterebbe quindi a cambiare il concetto di detrazione fiscale in quanto anziché uno scomputo dalle imposte, ci sarà un accredito su conto corrente.</p>
<p>Zone terremotate, superbonus al 110% esteso fino al 2025</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 24.01.2022</p>	<p>La legge di Bilancio 2022 dispone la proroga del superbonus del 110% anche per le spese sostenute a fronte di interventi di efficientamento energetico e miglioramento ai fini antisismici eseguiti nelle aree colpite da terremoto per le spese sostenute fino al 31.12.2025.</p>
<p>Un solo trasferimento per le detrazioni fiscali</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 25.01.2022  ITALIA OGGI 25.01.2022</p>	<p>Il decreto Sostegni-ter, approvato in Consiglio dei ministri, consente una sola operazione di trasferimento del credito. Sono escluse le operazioni di sconto in fattura per cui è concessa un'ulteriore possibilità di cessione a terzi del credito incamerato, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.</p>
<p>Riforma Irpef con 3 aliquote marginali</p>	<p>ITALIA OGGI 25.01.2022</p>	<p>Secondo il Ministero dell'Economia (nota del 19.01.2022), con l'intervento sulle detrazioni per i lavoratori dipendenti, sono previste 3 livelli di aliquota marginale effettiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23% fino a 15.000 euro;</li> <li>• 34% fino a 28.000 euro;</li> <li>• 43% dopo i 28.000 euro.</li> </ul>
<p>Prezziario bonus edilizi MITE</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 25.01.2022</p>	<p>Al fine di contenere i costi degli interventi per bonus edilizi, fonti del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) confermano l'emanazione entro il 9.02.2022 del decreto contenente il prezziario ai sensi della Legge di bilancio 2022.</p>

Pro rata nella dichiarazione Iva	ITALIA OGGI 24.01.2022	Le imprese che nel corso del 2021 hanno effettuato sia operazioni con diritto alla detrazione sia operazioni esenti, utilizzando quindi il criterio del pro-rata, nella dichiarazione annuale Iva 2022 devono calcolare la percentuale di detrazione definitiva, che può essere diversa da quella applicata nelle liquidazioni periodiche eseguite durante il 2021 e dare origine quindi ad un conguaglio d'imposta.
Limite di spesa bonus acquisto beni strumentali	ITALIA OGGI 26.01.2022	Le L. 234/2021 ha prorogato il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni 4.0 al triennio 2023- 2025, senza però specificare se i limiti di spesa per investimenti con cui sono determinate le aliquote di calcolo del bonus (20%, 10%, 5%) devono essere riferiti all'intero triennio 2023-2025.
Superbonus per 2 unità possedute da un unico proprietario	ITALIA OGGI 26.01.2022	L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del 5° Forum Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili del 25.01.2022, sul tema del 110%, ha affermato che per le 2 unità possedute dall'unico proprietario, la detrazione deve essere calcolata sui massimali fissati per i piccoli condomini.
Superbonus ristrutturazione per contenimento rischio sismico	ITALIA OGGI 26.01.2022	L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del 5° Forum Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili del 25.01.2022, consente la fruizione del superbonus nel caso di ristrutturazione edilizia con interventi destinati al contenimento del rischio sismico che raggiunge una nuova configurazione dell'unità immobiliare, a condizione che l'intervento non sia qualificabile come nuova costruzione.
Superbonus comunità energetiche	ITALIA OGGI 26.01.2022	L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del 5° Forum Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili del 25.01.2022, ha chiarito che il superbonus spetta alle comunità energetiche, a prescindere dal fatto che l'edificio oggetto degli interventi agevolabili sia costituito in condominio e indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile

oggetto degli interventi.

Regime OSS, fattura elettronica e vendita di privati	IL SOLE 24 ORE 26.01.2022	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per certificare una vendita a distanza soggetta a OSS, occorre utilizzare il codice "N3.2" in quanto l'operazione è assimilata alle cessioni intracomunitarie. Inoltre, il fornitore italiano, che adotta l'OSS, deve ricorrere allo stesso regime per dichiarare anche le vendite a distanza verso consumatori finali italiani di beni spediti da un altro Stato UE. Tuttavia, non deve indicare tali operazioni nella dichiarazione Iva.
Trasporti internazionali non imponibili se resi al mittente o al destinatario del bene	IL SOLE 24 ORE 26.01.2022	Assonime, con la circolare n. 2/2022, ha chiarito che, secondo quanto affermato nella causa C-288/16 della Corte di Giustizia Europea e nella L. 215/2021, i servizi di trasporto internazionale non sono imponibili solo se sono resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni.
Isa, nessuna disapplicazione fuori dalle esclusioni di legge	IL SOLE 24 ORE 26.01.2022	Dalle prime risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate per Telefisco 2022, emerge che la disapplicazione automatica degli Isa durante il periodo della pandemia Covid-19 si ottiene solamente con il ricorso alle clausole di esclusione specifiche.
Check-list per visti di conformità dei bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 27.01.2022	Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale commercialisti hanno pubblicato 3 nuove check-list su ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni edilizie per il rilascio del visto di conformità.
Detrazione su locazioni di giovani inquilini	IL SOLE 24 ORE 27.01.2022	La legge di Bilancio 2022 ha modificato il bonus locazioni per giovani inquilini. I contribuenti di età compresa fra 20 e 31 anni non compiuti, anche in caso di locazione di una parte dell'unità immobiliare, possono beneficiare per i primi 4 anni di locazione, del 20% del canone annuo come detrazione, ma l'importo non potrà scendere al di sotto dell'importo minimo di 991,60 euro, né superare i 2.000 euro.

Cessione bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 28.01.2022	La bozza del decreto Sostegni-ter intende limitare le cessioni multiple dei bonus edilizi, allo scopo di porre rimedio a una scopertura nelle recenti misure antifrode. Queste prevedono che coloro che acquistano crediti di imposta non devono accettare la cessione nel caso in cui ricorrano i presupposti di un'operazione sospetta ai fini antiriciclaggio.
	ITALIA OGGI 28.01.2022	
Superbonus senza visto di conformità	IL SOLE 24 ORE 28.01.2022	Nel corso di Telefisco 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, che intende detrarre il superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi precompilata, ha la possibilità di presentarla direttamente senza il visto di conformità e, quindi, senza l'intervento del professionista abilitato, anche nel caso in cui apportasse modifiche agli importi già inseriti dall'Agenzia.
Proroga superbonus e Sal al 30%	IL SOLE 24 ORE 28.01.2022	Nel corso di Telefisco, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è necessario considerare l'intervento complessivo e non solamente i lavori ammessi al superbonus, ai fini del calcolo del Sal al 30%, per beneficiare della proroga dell'agevolazione dal 30.06.2022 al 31.12.2022.
Estratto di ruolo non impugnabile	IL SOLE 24 ORE 28.01.2022	Nel corso di Telefisco, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la norma che ha introdotto l'impossibilità di impugnare l'estratto di ruolo si applica retroattivamente anche ai ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore della legge, in quanto si tratta di una norma interpretativa.
Termini di decadenza dell'accertamento prorogati	IL SOLE 24 ORE 28.01.2022	Nel corso di Telefisco, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine di decadenza relativo al periodo d'imposta 2016 sarà quello del 26.03.2023 e non quello del 31.12.2022, a causa della sospensione dei termini relativi all'attività di accertamento nel periodo 8.03.2020-31.05.2020 per l'emergenza pandemica che genera uno spostamento in avanti delle scadenze. Ne consegue che, per tutte le annualità fino al 2018, i termini di accertamento sono prorogati di 85 giorni.

<p><b>Percezione indebita dei contributi a fondo perduto</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 28.01.2022</p>	<p>Nel corso di Telefisco, la Guardia di Finanza ha confermato che in caso di indebite percezioni di contributi a fondo perduto superiori a 4.000 euro da parte di società, oltre alla violazione penale in capo al rappresentante legale, verranno applicate anche le sanzioni per la responsabilità amministrativa dell'ente.</p>
<p><b>Super Ace</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 28.01.2022</p>	<p>Nel corso di Telefisco è arrivato un importante chiarimento per i contribuenti in quanto, in tema di super Ace, è prevista la deduzione pari al 15% sulla quota di ammortamento dei valori rivalutati iscritti nel conto economico nell'anno 2021. Inoltre, al fine di applicare quanto introdotto dal Decreto Sostegni-bis, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022, l'importo della riserva da considerare «realizzato» deve essere calcolato sulla base del 97% dell'ammortamento.</p>
<p><b>Impresa familiare esclusa dall'Irap</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 29.01.2022</p>	<p>L'agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2022, ha evidenziato che l'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva. Per questo motivo solo l'imprenditore è il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi. Anche l'impresa familiare rientra tra i soggetti esclusi da Irap a decorrere dal 1.01.2022.</p>
<p><b>Online entro marzo i portali Enea per il 2022</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 29.01.2022</p>	<p>L'Enea ha affermato che entro marzo saranno online i siti 2022 dedicati alle detrazioni ecobonus e bonus casa.</p>
<p><b>Decreto Sostegni ter caro materiali</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE N. 29.01.2022  ITALIA OGGI 29.01.2022</p>	<p>Per incentivare gli investimenti pubblici e per contenere gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione si prevede che nei documenti delle gare di appalto sia obbligatorio inserire delle clausole di revisione dei prezzi.</p>
<p><b>Lettere di compliance</b></p>	<p>ITALIA OGGI 29.01.2022</p>	<p>Sono in arrivo le lettere di compliance ai contribuenti non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2021 entro il</p>

---

30.11.2021.

---

## L'Agenzia interpreta



<p>Rivalsa Iva anche con riapertura partita Iva</p>	<p>INTERPELLO N. 41 DEL 21.01.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene legittimo chiedere la riapertura della partita Iva e di emettere le note di variazione in aumento per esercitare la rivalsa dell'imposta versata in sede di adesione.</p>
<p>Superbonus 110% per parti comuni di condominio mini</p>	<p>INTERPELLO N. 40 DEL 21.01.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che è possibile accedere al superbonus 110%, per le spese sostenute fino al 31.12.2025, anche per interventi effettuati su parti comuni di condominio che diventerà successivamente una casa unica.</p>
<p>Cessione partecipazione sociale produce redditi diversi</p>	<p>INTERPELLO N. 42 DEL 21.01.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che le somme percepite dall'ex socio unico a seguito di una cessione di partecipazione sociale sono redditi diversi di natura finanziaria.</p>
<p>Bonus locazione per galleria commerciale</p>	<p>INTERPELLO N. 43 DEL 21.01.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che il credito d'imposta locazioni può essere richiesto anche da parte della galleria commerciale di un centro commerciale, nonostante si tratti di rami di azienda, sublocatori di spazi commerciali.</p>
<p>Conferimento e pex</p>	<p>INTERPELLO N. 44 DEL 21.01.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che, nel caso di conferimento neutrale nell'ambito della participation exemption, i requisiti soggettivi previsti dall'art. 176 del Tuir sono soddisfatti se si dispone dell'azienda da almeno 12 mesi.</p>
<p>Conferimento di partecipazione tra soggetti residenti</p>	<p>INTERPELLO N. 45 DEL 21.01.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che i conferimenti di partecipazioni effettuate tra soggetti residenti non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze, nell'ambito della participation exemption.</p>

Nota di variazione al termine della procedura concorsuale	INTERPELLO N. 50 DEL 25.01.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che se non ci si avvale della possibilità di emettere la nota di variazione all’apertura della procedura concorsuale, è possibile attendere l’esito della stessa per l’emissione.
Recupero canone TV non dovuto da strutture ricettive	RISOLUZIONE N. 6/E DEL 25.01.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito il nuovo codice tributo (6958) utile a chiedere il rimborso del canone tv previsto a favore di bar ristoranti e alberghi, ossia delle strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, esonerate dal versamento del canone Tv per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 6 D.L. 42/2021.
Sterilizzazioni Ace con controllo congiunto	CONSULENZA GIURIDICA N. 1/2022	L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica, ha ritenuto non applicabili, ai fini Ace, le sterilizzazioni antielusive per le società partecipate pariteticamente da 2 gruppi di imprese.
Superbonus per Onlus	INTERPELLO N. 47 DEL 25.01.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che se la Onlus dichiara di aver assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva legale, rientrando dunque nell’esenzione parziale, essa potrà fruire del 110%.
Conferimento d’azienda e rivalutazione	INTERPELLO N. 46 DEL 25.01.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che il conferimento d’azienda effettuato ai sensi dell’art. 176 Tuir a favore di una conferitaria neocostituita e comprendente gli immobili rivalutati non determina il venir meno degli effetti della rivalutazione.
Tassazione premi a dipendenti in ritardo	INTERPELLO N. 49 DEL 25.01.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che, se ricorre una delle cause giuridiche, vale a dire il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali sono corrisposti emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, la tassazione

		dei premi rimane ordinaria e non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione.
Attività cessata e rivalsa Iva accertata	INTERPELLO N. 41 DEL 25.01.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il cedente/prestatore può esercitare la rivalsa dell'Iva accertata dall'ufficio anche se ha cessato l'attività, a condizione che il cessionario/committente sia operativo, anche se con altro numero di partita Iva.
Dati Sistema tessera sanitaria entro l'08.02.2022	PROVVEDIMENTO N. 28825/2022	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha stabilito che l'invio dei dati relativi al secondo semestre 2021 relativi al STS, è prorogato all'08.02.2022, mentre il termine ultimo per l'invio delle comunicazioni in rettifica sui dati già trasmessi slitta dal 7 al 15.02.2022.
Attività agricole connesse senza Iva	CONSULENZA GIURIDICA N. 2/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica, ha precisato che le attività connesse rimangono senza Iva.
Bonus acqua potabile	PROVVEDIMENTO N. 28334/2022	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 28334/2022, ha modificato il termine massimo per il rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico dell'istanza per il credito d'imposta, estendendolo a 10 giorni.
Bonus monopattini	PROVVEDIMENTO N. 28363/2022	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha dato istruzioni per fruire, non oltre il periodo d'imposta 2022, del nuovo bonus mobilità sostenibile previsto dal Decreto Rilancio (art. 44, c. 1-septies D.L. 34/2020), approvando il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere entro il 13.05.2022.

## Il Giudice ha sentenziato



Prima casa e abuso del diritto	CORTE DI CASSAZIONE N. 480/2022	La Cassazione consente all'Agenzia delle Entrate di contestare l'abuso del diritto al contribuente che, dopo aver donato la casa alla moglie, ne acquista un'altra con l'agevolazione prima casa e, in seguito, risolve la donazione, con l'effetto che la casa torna al marito.
Accatastamento cava estrattiva	CORTE DI CASSAZIONE N. 1404/2022	La Cassazione ha sancito che ai fini Imu l'accatastamento in categoria D/1 delle cave, anche se destinate esclusivamente ad attività estrattiva mentre è da escludere l'accatastamento fra i terreni.
Passività imponibili nella cessione d'azienda	CORTE DI CASSAZIONE N. 539/2022	La Cassazione stabilisce una distinzione tra passività in caso di cessione d'azienda. Mentre le passività aziendali inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa si scomputano dal calcolo per la base imponibile, gli accolti di debiti diversi da quelli inerenti all'attività devono essere inseriti nella determinazione della base imponibile cui applicare l'imposta di registro.
Prescrizione delle cartelle di pagamento alle commissioni tributarie	CORTE DI CASSAZIONE N. 1394/2022	La Cassazione a Sezioni Unite, ha sancito che le commissioni tributarie sono competenti per la prescrizione delle cartelle di pagamento.
Crisi di liquidità esclude omesso versamento Iva	CORTE DI CASSAZIONE N. 43913/2021	La Cassazione dopo numerose pronunce, ha valutato che la crisi di liquidità fosse idonea a escludere il reato di omesso versamento d'Iva.
Accertamento induttivo basato sui finanziamenti soci	CORTE DI CASSAZIONE N. 1151/2022	La Cassazione conferma la legittimità dell'accertamento induttivo basato sui finanziamenti soci, eseguito in modo irrituale.

<p><b>Bancarotta per concausa del dissesto</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 680/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che l'imprenditore che abbia semplicemente contribuito con la propria condotta ad aggravare il dissesto già presente è responsabile per il reato di bancarotta.</p>
<p><b>Presunzione di capitali esteri</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 10/2022</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che, una volta accertata per un anno d'imposta la detenzione di disponibilità finanziarie all'estero non dichiarate, si deve ritenere che esse permangano. Spetta al contribuente dimostrare il contrario.</p>
<p><b>Rottamazione-ter in assenza di diniego</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 2372/2022</p>	<p>La Cassazione ritiene che il contribuente ha diritto alla rottamazione-ter se l'Amministrazione Finanziaria non formula il diniego alla richiesta di condono entro il termine previsto per legge, che è perentorio.</p>
<p><b>Monitoraggio investimenti esteri</b></p>	<p>CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C. 788-19</p>	<p>La Cassazione ha stabilito la contrarietà al diritto comunitario del Modello 720 previsto dalla legislazione della Spagna e analogo al quadro RW per la dichiarazione di proprietà e attività estere.</p>
<p><b>Spese pubblicitarie abnormi non deducibili</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 2597/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che la spesa di pubblicità di entità abnorme rispetto agli interessi e alle dimensioni dell'impresa non è inerente e dunque non è deducibile.</p>
<p><b>Reato di omesso versamento Iva</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 3281/2022</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che l'imprenditore che non versa il tributo poiché non ha incasso i corrispettivi dal cliente principale, commette reato di omesso versamento Iva.</p>

## In breve

### **Proroga all'8 febbraio per l'invio dei dati Sistema TS secondo semestre 2021**

*Di Francesco Costa*

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 28825 pubblicato il 28 gennaio, ha comunicato che è in corso di emanazione un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sarà prorogato all'8 febbraio la scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Tale proroga è stata disposta, accogliendo la richiesta di un'associazione di categoria in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, senza che ciò impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.

Con le modifiche apportate dal DM 29 gennaio 2021 al precedente DM 19 ottobre 2020, sono state definite le nuove regole per l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per quanto riguarda l'anno 2021. È stata introdotta la novità sulla periodicità dell'invio semestrale rispetto a quella annuale applicata fino alle spese sostenute nel 2020, in via transitoria rispetto al passaggio all'invio mensile che si applicherà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

Con questa proroga di 8 giorni del provvedimento sopra citato, l'Agenzia delle Entrate ha differito anche i termini relativi all'esercizio dell'opposizione da parte del contribuente all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la compilazione della dichiarazione dei redditi che potrà essere effettuata: entro l'8 febbraio 2022, in riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa mediante un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate; dal 16 febbraio al 15 marzo 2022, in riferimento ad ogni singola voce, accedendo all'area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria.

Al momento non risulta invece prorogata la scadenza del 31 gennaio 2022 riguardante i nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, individuati dal DM 16 luglio 2021. L'obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche è stato infatti esteso ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali, istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019

- elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico

audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

- elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19 maggio 1971 n. 403.

Si ricorda, che a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per tutti i soggetti obbligati, è invece previsto il passaggio all'invio al Sistema TS mensile (salvo ulteriori proroghe, viste le richieste avanzate dall'Associazione nazionale commercialisti e dei Commissari straordinari del CNDCEC).

Si sottolinea che non rileva il calendario 2022 disponibile sul sito del Sistema Tessera sanitaria riguardante l'invio telematico mensile dei dati delle ricette, in quanto si tratta di un adempimento diverso dall'invio dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata (di cui all'art. 3 del D.lgs. 175/2014), poiché è rivolto al monitoraggio della spesa nel settore sanitario e al controllo di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, ai sensi dell'art. 50 del DL 269/2003.

## Telefisco e i chiarimenti sugli interventi edilizi

---

di Alberto De Stefani

Come era facile ipotizzare, durante Telefisco ci sono stati molti chiarimenti forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni per interventi edili.

Tuttavia, gli esperti del settore hanno notato che nemmeno in questa occasione è stato stabilito il termine entro cui vanno sostenute le spese per poter beneficiare del "sismabonus acquisti", previsto dall'art. 16 comma 1-*septies* del DL 63/2013, nella versione superbonus del 110%.

Focalizzandosi invece sulle risposte fornite, è stato invece precisato che in caso di interventi influenti e non influenti, come la pulitura o la tinteggiatura della facciata esterna nell'ambito del bonus facciate, occorre apporre il visto di conformità e attestare la congruità delle spese.

Il comma 29 della L. 234/2021 stabilisce che per i bonus edilizi diversi dal superbonus dove si procede con la cessione della detrazione o con lo sconto in fattura (art. 121 del DL. 34/2020), non occorre l'apposizione del visto di conformità e nemmeno l'attestazione della congruità delle spese previsti dal DL. 157/2021, con riguardo ai soli interventi rientranti nell'edilizia libera e di importo inferiore a 10.000 euro, ad eccezione degli interventi che beneficiano del bonus facciate. In altre parole, nel caso si proceda a cedere il credito o chiedere lo sconto sul corrispettivo per gli interventi rientranti nel bonus facciate, è obbligatorio che venga apposto il visto di conformità e attestata la congruità delle spese.

Gli interventi che beneficiano del superbonus possono essere oggetto della detrazione o dello sconto in fattura, solo al momento della loro conclusione o diversamente sulla base di due stati avanzamento di lavoro, ciascuno dei quali non inferiore al 30% del lavoro complessivo.

Con l'applicazione del superbonus è necessario aver effettuato degli interventi trainanti di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'art. 119 del DL 34/2020 e/o degli interventi trainanti di riduzione del rischio sismico, elencati invece al comma 4.

Nel caso in cui ci siano capitolati di appalto che prevedono sia interventi di efficienza energetica sia di riduzione del rischio sismico e per rispettare la soglia di completamento del 30% del SAL nell'ottica di esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura, è possibile separare i due ambiti di intervento, verificando la validità del SAL in modo disgiunto. A tale considerazione si arriva unendo la risposta a interpello DRE Veneto n. 907-1595/2021 e la risposta n. 53/2022 dell'Agenzia delle Entrate.

Con la risposta a interpello n. 791/2021, l'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito se è possibile beneficiare, sempre riguardo al superbonus, della finestra temporale agevolata più ampia stabilita dai commi 3-*bis* e 8-*bis* dell'art. 119 del DL 34/2020 rispetto a quella del 30.06.2022, se viene prevista una proroga del termine solo al raggiungimento di una determinata percentuale di completamento dell'intervento complessivo entro una data precedente. L'Agenzia ha precisato che la verifica del requisito del superamento della richiesta percentuale di completamento dell'intervento complessivo si effettua considerando l'intero intervento e non solo gli importi che possono beneficiare del superbonus.

È stato inoltre stabilito che il limite di massimo di spesa previsto per gli interventi finalizzati a eliminare le barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 16-*bis* comma 1 lett. e) del TUIR, che rientrano tra quelli "trainati" per i quali si può beneficiare del superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, se effettuati insieme a interventi trainanti di riqualificazione energetica o antisismici, è di 96.000 euro per ogni unità abitativa, comprese le pertinenze e anche se risultano separatamente accatastate.

Le spese che riguardano gli interventi invece effettuati sulle parti comuni degli edifici, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate autonomamente dal condomino o dall'unico proprietario dell'edificio, di al massimo 4 unità, al fine di determinare l'importo massimo di spesa per cui è possibile beneficiare dell'agevolazione.

Infine, nel caso in cui l'eliminazione delle barriere architettoniche è "trainato" da un intervento antisismico, nel limite dei 96.000 euro previsto come massimale di spesa ammesso, occorre considerare anche le spese sostenute per l'intervento antisismico.

# L'Approfondimento – 1

## Conto corrente cointestato e indagini finanziarie

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

L'accertamento per alcuni versamenti ingiustificati sul conto corrente cointestato tra un piccolo imprenditore e la moglie, in regime di separazione dei beni, è legittimo.

Ciò è quanto si apprende dalla sentenza n. 9220/2021 in cui la Suprema Corte, ribadendo un principio già espresso<sup>1</sup> ha affermato che ***“In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente”***.

Di seguito l'analisi della tematica prendendo a riferimento le presunzioni legali che operano in ipotesi di indagini bancarie, di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo del DPR n. 600/1973<sup>2</sup>, così come modificate dalla Legge n. 225/2016, di conversione del DL n. 193/2016.

<sup>1</sup> Si veda la sentenza di Cassazione n. 19386/2019.

<sup>2</sup> L'art. 32, comma 1, n. 2 del DPR n. 600/1973 afferma che: “Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

- 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai ..... delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelievi o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare

Novella normativa che recependo i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 ha modificato la precedente regolamentazione:

- restringendo il campo di applicazione della disciplina relativa ai prelevamenti. Dalla presunzione legale relativa dei prelevamenti ora sono esclusi i lavoratori autonomi;
- introducendo, per i titolari di reddito d'impresa, delle franchigie, nella specie € 1.000 giornalieri e, comunque, fino a € 5.000 mensili, al di sotto delle quali non opera la presunzione legale relativa dei prelevamenti.

### **LE PRESUNZIONI BANCARIE ANTE LEGGE N. 225/2016**

Come noto, l'art. 32, comma 1, n. 2) secondo periodo del DPR n. 600/1973 è la norma di riferimento per le indagini finanziarie in materia di imposte dirette.

Dalla lettura della disposizione emergono due diverse presunzioni legali.

In particolare, con la prima presunzione, tuttora operativa dato che non è stata intaccata dalla riforma del 2016, il Legislatore ha previsto che i dati e le informazioni riguardanti i rapporti con gli intermediari finanziari **“sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine...”**.

In buona sostanza, dalla ratio della norma ricaviamo che tutti gli importi accreditati (versamenti) in un conto corrente bancario possono essere oggetto di verifica da parte dell'Ufficio, costituendo potenziali componenti positivi di reddito (di qualsiasi categoria reddituale), se il contribuente non è in grado di provare che queste somme:

- sono state incluse nel calcolo del reddito imponibile;
- derivano da operazioni fiscalmente irrilevanti.

Ebbene, in assenza di questa prova l'Agenzia delle Entrate può legittimamente accertare i versamenti non giustificati, presenti in un conto corrente.

---

**da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale”.**

Con la seconda presunzione, in vigore fino al 3.12.2016<sup>3</sup>, venivano, invece, riconosciuti come **“ricavi e compensi”** i prelevamenti e gli importi riscossi, privi dell’indicazione del beneficiario e sempreché non risultanti dalle scritture contabili. Così recitava, infatti, la norma **“sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche e accertamenti...”**.

Questa seconda presunzione operava solo nei confronti degli imprenditori e dei lavoratori autonomi. Per questi soggetti, infatti, è ragionevole supporre che una **“spesa faccia presumere attività occultate agli uffici”**.

In pratica, per il Legislatore ante riforma i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili, soprattutto in assenza del beneficiario, costituivano somme di denaro:

- utilizzate per acquistare in nero beni e servizi;
- che derivavano da altrettante vendite o prestazioni in nero e, quindi, da importi occultati al Fisco.

Occorre segnalare, infine, che le presunzioni in questione sono state qualificate dalla giurisprudenza di legittimità come **“presunzioni legali relative”**. Pertanto:

- il contribuente poteva sempre fornire prova contraria;
- in mancanza di opportuni chiarimenti, il Fisco poteva automaticamente imputare ai contribuenti un maggior reddito o maggiori ricavi e compensi sulla base dei versamenti e dei prelevamenti ingiustificati.

Di seguito uno schema riepilogativo.

La disciplina in vigore fino al 3.12.2016			
Presunzione legale relativa di imponibilità dei “versamenti”	Presunzione legale relativa di imponibilità dei “prelevamenti”		
<p>Tutti i versamenti risultanti da qualsiasi rapporto intrattenuto con gli intermediari <b>finanziari costituiscono</b> potenziali importi imponibili, se il contribuente non dimostra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di averne tenuto conto nella determinazione del reddito;</li> </ul>	<p>Riservata a imprenditori e professionisti perché titolari di ricavi ex artt. 57 e 85 del TUIR e di compensi di cui all’art. 54 del TUIR.</p>		

<sup>3</sup> Data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla Legge n. 275/2016.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• che queste somme derivano da operazioni fiscalmente irrilevanti.</li> </ul> |  |
|--|--|

### LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 228/2014

Con sentenza n. 228/2014 i giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, punto n. 2, secondo periodo del DPR n. 600/1973 relativamente alle parole "**o compensi**".

Pertanto, per i liberi professionisti o meglio per tutti i lavoratori autonomi non sussiste più l'automatica presunzione che equipara i prelevamenti ingiustificati ai compensi non dichiarati.

La pronuncia in esame giunge a seguito dell'ordinanza della CTR Lazio n. 27/IXX/2013, con la quale i giudici amministrativi, dubitando della bontà del citato art. 32, comma 1, punto 2) del DPR n. 600/1973, avevano sollevavano la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui si riferiva ai compensi derivanti da redditi di lavoro autonomo.

Entrando nel dettaglio, osserviamo che la Corte Costituzionale, rilevando che con l'art. 1, comma 402, lett. a), n. 1) della Legge n. 311/2004<sup>4</sup> la presunzione di imponibilità dei ricavi degli imprenditori era stata estesa ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi:

- ha affermato che nonostante la similitudine tra le figure di imprenditore e lavoratore autonomo, non è possibile equiparare le due categorie per quanto attiene alla presunzione che assimila un prelevamento dal conto bancario ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Questo, perché il lavoro autonomo, diversamente dall'attività imprenditoriale, è caratterizzato dalla:
  - ✓ prevalenza del proprio lavoro;
  - ✓ marginalità dell'apparato organizzativo. Addirittura, l'apparato organizzativo può essere anche assente. Si pensi ad esempio ad uno scrittore di romanzi gialli che per la stesura dei libri si avvale solo di un computer;
- ha eccepito la "**non ragionevolezza**" della presunzione dei prelevamenti nell'ambito del lavoro autonomo. Nel lavoro autonomo, infatti, i prelevamenti sono generalmente effettuati in regime di contabilità semplificata. Un regime fiscale

<sup>4</sup> Legge Finanziaria 2005.

caratterizzato da una fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.

Ebbene, sulla base di questi assunti la Corte Costituzionale ha sentenziato che nell'ambito del lavoro autonomo **“la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”**.

Di conseguenza, relativamente ai prelevamenti dei professionisti viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo del DPR n. 600/1973, così come modificato dall'art. 1, comma 402, lett. a) della Legge n. 311/2004 e come stabilito dall'art. 136, comma 1 della Costituzione **“Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di aver efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”**.

#### LE PRESUNZIONI BANCARIE POST LEGGE N. 225/2016

Con l'art. 7-quater, comma 1. lett. a) del DL n. 193/2016, disposizione introdotta in fase di conversione della Legge n. 225/2016, il Legislatore ha soppresso la locuzione **“o compensi”** dall'art. 32, comma 1, n. 2) secondo periodo del DPR n. 600/1973.

Di conseguenza, per le operazioni bancarie ingiustificate non opera più la presunzione relativa al maggior reddito di lavoro autonomo e, conseguentemente, per i lavoratori autonomi viene a decadere, limitatamente ai prelievi non contabilizzati e privi dell'indicazione del beneficiario, l'inversione dell'onere della prova.

A ben vedere la nuova disposizione non fa altro che recepire quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014. Pronuncia in cui i giudici avevano sancito l'incostituzionalità della presunzione relativa ai prelievi dei lavoratori autonomi, perché in contrasto con gli artt. 3<sup>5</sup> e 54<sup>6</sup> della Costituzione.

---

<sup>5</sup> L'art. 3 della Costituzione stabilisce che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Premesso ciò, osserviamo che la rinnovata disciplina di cui alla Legge n. 225/2016, oltre ad escludere i professionisti dalla presunzione legale relativa dei prelevamenti, introduce per i titolari di reddito d'impresa due franchigie, al di sotto delle quali non trova applicazione, nemmeno per questi soggetti, la presunzione ex art. 32, comma 1), n. 2, secondo periodo del DPR n. 600/1973.

In particolare, la presunzione in oggetto non si applica quando gli importi sono pari a € 1.000 giornalieri e, comunque, fino a € 5.000 mensili.

Sul punto osserviamo che l'introduzione delle franchigie sembra essere stata dettata dall'orientamento maturato nel corso degli anni dalla giurisprudenza di merito e dall'Ufficio in materia di prelevamenti effettuati dai "**lavoratori autonomi**". Un orientamento che riconosceva, entro certe soglie, l'irrilevanza fiscale dei prelevamenti posti in essere dai lavoratori autonomi. In tal senso, si prenda a puro titolo esemplificativo:

- la circolare n. 28/E/2006, § 7 in cui l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i contribuenti "**possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la ... dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo e alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra professionale**";
- la sentenza n. 61/1/2021 della CTP Alessandria o la sentenza n. 3226/LXV/2016 della CTR Lombardia.

A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza dimostrata, sia dall'Amministrazione Finanziaria, che dalla giurisprudenza di merito, nel fissare delle soglie al di sotto delle quali non opera la presunzione legale relativa dei prelevamenti, ha spinto il Legislatore a fissare questi importi nella misura di € 1.000 giornalieri e, comunque, fino a € 5.000 mensili.

## LA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA DEI VERSAMENTI POST LEGGE 225/2016

La presunzione relativa ai versamenti non viene "**toccata**" dalla Legge n. 225/2016.

---

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

<sup>6</sup> L'art. 54 della Costituzione prevede che: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività".

Per queste ragioni, l'Amministrazione Finanziaria ha continuato ad agire nei confronti di tutte le categorie di contribuenti, quindi non soltanto verso imprenditori e professionisti, imputando un maggior reddito imponibile in presenza di versamenti non giustificati, risultanti da qualsiasi tipo di rapporto intrattenuto con gli intermediari finanziari.

Così recita, infatti, la disposizione rimasta inalterata ***“I dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art. 33, comma 2 e 3, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. b), Dlgs n. 504/1995, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”***.

#### **LA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA DEI PRELEVAMENTI POST LEGGE N. 225/2016**

Come si anticipava, la presunzione legale relativa ai prelevamenti è stata, invece, modificata dalla Legge n. 225/2016, risultando attualmente applicabile solo nei confronti degli imprenditori.

Tuttavia, diversamente dal passato sono state previste per questi soggetti delle soglie al di sotto delle quali la presunzione in questione non opera.

In particolare, si tratta della soglia pari a € 1.000 giornalieri, che a sua volta non deve superare € 5.000 mensili.

Ciò è quanto stabilito dal rinnovato testo normativo che così recita ***“...alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili”***.

In pratica, viene fissata una franchigia che richiede all'imprenditore di giustificare solo i prelevamenti superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, superiori a € 5.000 mensili.

Sempre in merito alla presunzione legale relativa dei prelevamenti osserviamo che l'utilizzo da parte del Legislatore della congiunzione “e” porta a ritenere che il limite

mensile di € 5.000 rappresenta il tetto massimo dei prelievi giornalieri di importo inferiore a € 1.000.

Pertanto, l'imprenditore sarà obbligato a giustificare solo i:

- prelievi giornalieri superiori a € 1.000, anche se inferiori alla soglia mensile di € 5.000;
- prelievi giornalieri inferiori a € 1.000, ma superiori alla soglia mensile di € 5.000.

La scelta operata dal Legislatore sembra, comunque, condivisibile, perché finalizzata a ricondurre entro limiti di ragionevolezza, oggettività e proporzionalità l'onere probatorio a carico degli imprenditori, esentando questi soggetti dal dover giustificare in contraddittorio con l'Ufficio somme di denaro di piccolo importo riconducibili alla sfera privata.

Di seguito un breve schema riepilogativo.

Art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo del DPR n 600/1973 versione "ante" Legge n. 225/2016	Art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo del DPR n 600/1973 versione "post" Legge n. 225/2016
<p><i>"I dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n. 7) e dell'art. 33, comma 2 e 3, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, Dlgs n. 504/1995, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e</i></p>	<p><i>"I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n. 7) e dell'art. 33, comma 2 e 3, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, Dlgs n. 504/1995, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché</i></p>

<i>sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni”</i>	<i>non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”</i>
--	---

## LA DECORRENZA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 225/2016

Dopo l’emanazione della novella Legge n. 225/2016 da più parti è stato sollevato il problema della decorrenza delle nuove disposizioni. Nello specifico ci si è chiesto se la nuova disciplina fosse applicabile a tutti i periodi d’imposta ancora accertabili o se le nuove regole dovessero ritenersi applicabili solo dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dal 3.12.2016.

In buona sostanza, non risultava chiaro se la norma avesse natura sostanziale o procedimentale. A tal riguardo si ricorda che una norma di natura procedimentale trova applicazione anche per l’accertamento di annualità pregresse alla sua data di entrata in vigore, mentre una norma di natura sostanziale trova applicazione dalla data di entrata in vigore della Legge istitutrice.

A favore della natura procedimentale e, di conseguenza, della sua applicabilità retroattiva si è espressa la Guardia di Finanza con la circolare n. 109546/2017, dove nella scheda allegata alla citata circolare è stato chiarito che **“in considerazione della natura procedurale della disciplina delle indagini finanziarie e delle pertinenti presunzioni, si ritiene che le novità introdotte dal DL n. 193/2016 abbiano carattere retroattivo e risultino applicabili, pertanto, a tutti i periodi d’imposta ancora accertabili”**.

Di parere contrario alla natura procedimentale è stato, invece, l’Ufficio che nella circolare n. 8/E/2017, ha affermato che le modifiche apportate dalla Legge n. 225/2016 non hanno effetto retroattivo e si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dal 3.12.2016.

Nel merito si espressa, infine, la Suprema Corte con la sentenza n. 19774/2020 e con l’ordinanza n. 26683/2019 statuendo che la norma ha natura sostanziale, perché

introduce delle franchigie e, pertanto, può essere applicata solo con decorrenza 3.12.2016.

Il parere espresso dai massimi giudici non sembra per nulla convincente. A tal proposito si ricorda che le norme di diritto tributario sono sempre state classificate dalla dottrina nel seguente modo:

- impositive;
- sanzionatorie;
- di agevolazione o di esenzione;
- procedimentali;
- processuali;
- di rinvio.

Ebbene, per quel che attiene ai nostri fini evidenziamo che:

- le norme impositive individuano i soggetti passivi d'imposta, determinano il presupposto, la base imponibile e la relativa aliquota;
- le norme procedimentali regolamentano la fase istruttoria, di accertamento del tributo, di irrogazione delle sanzioni amministrative e di riscossione.

Se queste sono le definizioni riconosciute nel diritto tributario, non servono particolari doti per capire che l'art. 32 del DPR n. 600/1973, regolamentando i poteri degli Uffici, potrebbe tranquillamente rientrare tra le norme di natura procedimentale, con la diretta conseguenza della sua applicabilità ai periodi d'imposta pregressi alla data di entrata in vigore della Legge n. 225/2016.

Purtroppo, però, la realtà è un'altra, perché come abbiamo visto sia l'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto la Corte di Cassazione ne riconoscono la natura sostanziale e la conseguente applicabilità a partire dal 3.12.2016.

#### **LA RECENTE SENTENZA N. 9220/2021**

Sulla base di quanto detto fino ad ora abbiamo appreso che:

- in presenza di indagini finanziarie sussistono per i titolari di reddito d'impresa due presunzioni legali relative. Una prima presunzione riguardante i versamenti bancari non giustificati, ed una seconda attinente ai prelievi,

applicabile per importi superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, superiori a € 5.000 mensili;

- la sussistenza di una presunzione legale comporta un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Spetta, quindi, al contribuente dimostrare che le operazioni riscontrate dall'Ufficio nei conti correnti non sono riconducibili all'attività d'impresa della società sottoposta a verifica.

Per questi motivi, tutte le movimentazioni bancarie in entrata, ed in uscita, in quest'ultimo caso limitatamente agli importi superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, superiori a € 5.000 mensili, devono essere giustificate dall'imprenditore sottoposto a verifica fiscale. In difetto, questi importi potranno essere oggetto di rettifiche e accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ed è proprio su questi principi che si pone la recente pronuncia della Suprema Corte n. 9220/2021, in cui i massimi giudici hanno affermato che **“a fronte del compendio indiziario offerto dall'ufficio, l'onere di dimostrare un quadro fattuale diverso da quello considerato dall'ufficio incombeva sullo stesso contribuente”**.

Analizzando il caso trattato dalla giurisprudenza di legittimità osserviamo che l'Ufficio aveva contestato che:

- nell'anno antecedente a quello di verifica della società, l'imprenditore aveva eseguito un versamento e un prelevamento sul conto corrente del coniuge;
- il coniuge non aveva percepito altri redditi nell'anno sottoposto a verifica;
- il contribuente non aveva fornito nessuna giustificazione in merito a queste movimentazioni.

Tutti questi elementi avevano condotto l'Amministrazione Finanziaria a ritenere che, nell'anno sottoposto a verifica, l'imprenditore avesse utilizzato il conto corrente della moglie e che quindi a lui dovessero essere ricondotte tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita relative a questo conto.

Si fa presente, inoltre, che nella sentenza in oggetto il regime patrimoniale di separazione dei beni tra i due coniugi è stato considerato dalla Cassazione **“carente del requisito di decisività in quanto, ad avviso degli Ermellini, si tratta di “vicenda relativa ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ma non [NdA attiene] alla riconducibilità, ai fini fiscali, delle movimentazioni del conto intestato a un soggetto diverso da quello che ne ha la reale disponibilità”**.

Tutto ciò premesso la Suprema Corte ha statuito che **“in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, e in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente - cfr. Cassazione n. 428/2015”**.

# L'Approfondimento – 2

## Le regole per il monitoraggio degli aiuti COVID-19

---

di Alessandro Tatone

### PREMESSA

Come noto, nel Decreto sostegni (DL 41/2021) sono contenute le regole recanti disposizioni di recepimento delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “*Aiuti di importo limitato*” e 3.12 “*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*” della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE, contenente – a sua volta - il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*”.

Di recente il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema emanando il DM 11/12/2021 (in via di pubblicazione in G.U.) con cui ha definito i sistemi di monitoraggio / controllo del rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione UE.

Analizziamone gli aspetti salienti.

### LE LIMITAZIONI DELLE SEZIONI 3.1 E 3.2

Come premesso il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha introdotto, recependo la Comunicazione 19/03/2020 C(2020) 1863 final della Commissione Ue, ed in particolare l’art. 13 della medesima, una serie di aiuti sotto forma - fra l’altro - di contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali e crediti d’imposta.

Nel dettaglio:

1. **Art. 24:** Esenzione IRAP riferita al saldo dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 ed al primo acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 purché nel periodo d’imposta precedente si siano realizzati ricavi non superiori a € 250 milioni;
2. **Art. 25:** contributo a fondo perduto a favore di esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi, produttori di reddito agrario con:

- a. ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 non superiori a € 5 milioni,
  - b. fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli registrati nello stesso periodo del 2019;
3. **Art. 28:** Bonus canoni di locazione;
  4. **Art. 120:** Spese adeguamento ambienti di lavoro;
  5. **Art. 177:** Esenzione dalla prima rata dell'IMU, relativa a immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, alberghi e pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi.

Successivamente e ad integrazione, è stato emanato il c.d. Decreto Agosto (DL 104/2020), soggiacente agli stessi vincoli imposti dal già citato art. 13, il quale ha introdotto:

1. **Art. 78 co.1:** Esenzione della seconda rata IMU per la stessa tipologia di immobili individuati dall'art. 177 DL 34/2020;
2. **Art. 78 co.3:** Esenzione dell'IMU dovuta per il 2021 per gli immobili accatastati D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ed ancora, con il c.d. decreto ristori (DL 137/2020) è stato stabilito:

1. **Art. 1, 1-bis e 1-ter:** introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto a favore di imprese / lavoratori autonomi esercenti in via prevalente specifiche attività, che abbiano registrato fatturato e/o corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli registrati nello stesso mese dell'anno precedente;
2. **Art. 8 e 8-bis:** Estensione del bonus canoni di locazione, quale individuato dall'art. 28 DL 34/2020, per i mesi di ottobre / novembre e dicembre a favore di:
  - a. soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 (art.8);
  - b. imprese operanti in specifici settori / agenzie di viaggio / tour operator con sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le

Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020 (art. 8-bis);

3. **Art. 9 e 9-bis:** Cancellazione della seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate le attività riferite ai settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, a condizione che:
- a. i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
  - b. gli immobili siano ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020.

Inoltre, con il DL 172/2020 (c.d. decreto di Natale), e specificatamente all'art. 2, il legislatore ha introdotto un ulteriore contributo a favore di soggetti esercenti l'attività dei servizi di ristorazione, interessati dalle misure restrittive per COVID-19.

Ulteriore proroga dell'esenzione IMU, questa volta per l'anno 2021, è stata introdotta con il comma 599 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), e sempre nel medesimo contesto (co. 602 art. 1 L. 178/2020) è stata prevista l'estensione del bonus canoni locazione di cui al citato art. 28, DL n. 34/2020 fino al 30.4.2021, a favore delle imprese turistico-ricettive nonché delle agenzie di viaggio / tour operator.

Nel 2021 sono stati infine emanati due ulteriori decreti ("Sostegni" e "Sostegni-bis") con cui è stato previsto:

- A) un contributo a favore di soggetti:
  - a. con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni,
  - b. ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 (art. 1 co. da 1 a 9 DL 41/2021);
- B) un contributo, nella misura massima di € 1.000, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l'attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all'art. 1, DL n. 41/2021 (art. 1-ter DL 41/2021);
- C) definizione agevolata degli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni relative al 2017 e 2018 elaborati rispettivamente entro il 31/12/2020 e 31/12/2021, a favore dei soggetti che hanno subito una riduzione del volume d'affari 2020 superiore al 30% rispetto al 2019 (art. 5 co. 1-7 DL 41/2021);

- D) esenzione della prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, DL n. 41/2021 (art. 6-sexies DL 41/2021);
- E) contributo a fondo perduto automatico / alternativo / per i soggetti con peggioramento economico (Art. 1 DL 73/2021);
- F) estensione del bonus canoni locazione di cui al citato art. 28, DL n. 34/2020 (Informativa SEAC 3.8.2021, n. 236):
- dal 30.4.2021 al 31.7.2021 a favore delle imprese turistico ricettive / agenzie viaggi / tour operator;
  - per il periodo 1.1 - 31.5.2021 per gli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
  - alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio. (Art. 4 DL 73/2021).

### I MASSIMALI IMPOSTI DALLE SEZIONI 3.1 E 3.12

L'articolo 2 D.M. 11/12/2021 ha individuato i massimali applicabili alle citate Sezioni 3.1 e 3.12 che possiamo schematicamente riepilogare nella tabella sottostante:

SEZ.	MASSIMALE		PERIODO RICEZIONE AIUTO
	IMPORTO	BENEFICIARIO	
3.1	€ 800.000	Impresa unica	dal 19.3.2020 al 27.1.2021
	€ 120.000	Imprese del settore della pesca / acquacoltura	
	€ 100.000	Imprese del sett. della produzione primaria prodotti agricoli	
	€ 1,8 mil.	Impresa unica	dal 28.1.2021 al 31.12.2021
	€ 270.000	Imprese operanti nel settore della pesca / acquacoltura	
	€ 225.000	Imprese del sett. della produzione primaria prodotti agricoli	
3.12	€ 3 mil.	Impresa unica	Dal 13/10/2020 al 27/01/2021
	€ 10 mil.		Dal 28/01/2021 al

In tale contesto, per identificare correttamente il periodo di percezione dell'aiuto, e di conseguenza del rispetto dei massimali in questione, occorre far riferimento al momento in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario.

Come definito dalla Decisione 15.10.2021 C(2021) 7521 final della Commissione UE, tale termine deve individuarsi nella data:

- ✓ di approvazione della domanda di aiuto se la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- ✓ di presentazione della dichiarazione dei redditi / approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- ✓ di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

## L'AUTODICHIARAZIONE

Come stabilito dall'art. 3 del DM 11.12/2021 per i beneficiari degli aiuti sopra elencati corre l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rispetto dei massimali suddetti.

Estrema attenzione deve però essere riservata, in tale contesto, al concetto di "azienda unica" che, in materia di aiuti di Stato, è rappresentata non solo da quella richiedente, ma dall'intero complesso aziendale che si costituisce tramite le relazioni di controllo tra le imprese che – eventualmente – costituiscono un gruppo.

Sarà un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate a definire le modalità di espletamento di tale nuovo obbligo.

Non di meno, con specifico riferimento alla Sezione 3.12, sarà necessario attestare:

1. che l'ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura (compreso tra il 1.3.2020 e il 31.12.2021) è inferiore di almeno il 30 % rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Da considerare che – comunque - il periodo oggetto di attestazione non può essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione;

2. che l'importo dell'aiuto richiesto non supera il 70% dei costi fissi (quelli che si sostengono a prescindere dal livello di produzione):

- a. non coperti da assicurazioni, aiuti di Stato o altri sostegni,
- b. sostenuti nel predetto periodo,

c. che non abbiano trovato copertura nei ricavi dello stesso periodo, considerati al netto dei costi variabili (per le micro e piccole imprese vale il 90% dei medesimi costi fissi non coperti).

L'eventuale perdita di esercizio è annoverabile fra i costi fissi non coperti.

Nelle more del Provvedimento attuativo, c'è da sperare che nel medesimo intervento l'Amministrazione finanziaria individui specificatamente le fattispecie per cui si renderà necessaria la presentazione dell'autodichiarazione in questione giacchè, in molti casi, la medesima è già stata resa in sede di richiesta degli specifici contributi a fondo perduto (ad es. contributo "perequativo").

### **COSA FARE IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI?**

Una volta espletati tutti i controlli del caso, qualora si verifichi il superamento dei predetti massimali, si potrà (e dovrà) procedere alla restituzione volontaria dell'aiuto indebitamente percepito, comprensivo di interessi.

In mancanza, l'importo corrispondente sarà sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dal beneficiario.

In assenza di nuovi aiuti, ovvero in caso di incapienza del nuovo aiuto, l'importo da recuperare andrà riversato.

Per le modalità operative relative alla restituzione bisognerà attendere comunque apposito provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.

# L'Approfondimento – 3

## Il reato di bancarotta dell'amministratore

---

di Federcio Camani

### PREMESSA

I reati di bancarotta, sia essa fraudolenta, semplice o preferenziale, sono spesso oggetto di valutazione scrupolose da parte dei giudici di legittimità. Il reato di bancarotta fraudolenta interviene quando, in presenza di un fallimento, l'amministratore o un legale rappresentante della società, mettono in atto azioni distrattive o fraudolente allo scopo di occultare parte del patrimonio sociale per destinarlo ad altri soggetti, distruggere o dissimulare i beni aziendali arrecando pregiudizio ai creditori o al fine di sottrarre documenti e scritture contabili che possono risultare indispensabili alle indagini.

Dal reato di bancarotta fraudolenta, si distingue il reato di bancarotta preferenziale che interviene quando l'amministratore o l'imprenditore si accaparrano somme di denaro dalle casse sociali che risultano, però, congrue all'attività prestata, nonché coerenti con quelli che sono stati i compensi percepiti da altri amministratori della società quando la stessa non era in fallimento nonché con quelli percepiti da amministratori di società analoghe.

Tali azioni distrattive e fraudolente possono essere compiute in assenza di delibera assembleare e spetta ai giudici di legittimità, molto spesso, determinare se le somme così percepite siano congrue e coerenti sia con l'attività prestata sia con quello che "normalmente" un amministratore dovrebbe percepire.

Si analizzano, in questo intervento, le due tipologie di reato, anche con riferimento ad un caso concreto oggetto di valutazione da parte dei giudici di legittimità.

### IL REATO DI BANCAROTTA

In ambito fallimentare, il reato di bancarotta semplice e/o fraudolenta assume connotati di importante rilevanza. In linea generale, il reato di bancarotta consegue a una sentenza dichiarativa di fallimento e indica un comportamento inidoneo dell'amministratore o di un

imprenditore alla corretta gestione degli affari d'impresa, prima e durante la procedura di liquidazione giudiziale.

Il reato di bancarotta fraudolenta, il più grave tra le due fattispecie, è disciplinato dall'articolo 216, R.D. 267/42, ora superato dall'articolo 322, D.lgs. 14/2019, il quale cita che *“è punito con la reclusione da 3 a 10 anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore, che:*

- a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;*
- b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.*

*La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1 ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.*

*È punito con la reclusione da 1 a 5 anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale, che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.*

*Salve le altre pene accessorie, di cui al Capo III, Titolo II, Libro I del c.p., la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 10 anni”.*

Il contenuto letterale della norma è molto chiaro e può essere riassunto come segue:

- il reato di bancarotta fraudolenta può colpire l'imprenditore, in veste di legale rappresentante dell'impresa;
- la pena può essere inflitta per un periodo massimo di 10 anni, eccetto che per il reato di cui al comma 3 (pagamenti o simulazione di titoli di prelazione);
- la commissione dei reati prescritti nel primo comma, comporta l'inabilitazione all'esercizio di attività commerciali e l'incapacità ad esercitare cariche amministrativo/direttive presso altre imprese. Di fatto, il reato di bancarotta

fraudolenta rappresenta una causa di ineleggibilità all'esercizio di cariche amministrative, così come previsto dall'articolo 2382, C.c;

- sotto il profilo soggettivo, viene contemplata l'ipotesi sia di dolo generico sia di dolo specifico, in base alla natura della condotta posta in essere;
- tra le azioni oggetto di denuncia, assumono un ruolo determinante l'occultamento, la dissimulazione, la distruzione o dissipazione di beni che formano il patrimonio aziendale, di documenti contabili e qualsiasi altra documentazione che, non essendo presente nell'inventario redatto dal curatore, possa, in sua assenza, provocare un danno ai creditori.

Proprio in ragione del disvalore realizzato con le condotte sopra descritte, il Legislatore ha voluto introdurre un'ulteriore norma, che prevede l'aumento delle pene previste sino alla metà nel caso in cui le azioni dell'imprenditore abbiano cagionato un ingente danno patrimoniale, oppure vi sia stato un sovrapporsi di comportamenti lesivi del bene giuridico tutelato. Inizialmente introdotta con l'articolo 219, R.D. 267/42, ora rivisitata dall'articolo 326, D.lgs. 14/2019, la norma in questione cita le circostanze aggravanti e attenuanti al danno cagionato ai creditori. In particolare, la norma ci dice che *“nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:*

- a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;*
- b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.*

*Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo”.*

Quanto al reato di bancarotta semplice, l'articolo 323, D.lgs. 14/2019, dispone che *“è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:*

- a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;*
- b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;*

- c) *ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;*
- d) *ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;*
- e) *non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.*

*La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta”.*

In altre parole, il reato di bancarotta semplice, di minore portata e gravità, punisce l'imprenditore (titolare o legale rappresentante) in stato di liquidazione giudiziale che agisce con totale noncuranza del proprio assetto patrimoniale: di fatto, compiendo azioni che lo portano a “consumare” una parte eccessiva del proprio patrimonio o ad aggravare il suo dissesto economico/finanziario ritardando le operazioni di apertura delle procedure di liquidazione, crea un danno diretto all'impresa e apre le porte al reato di bancarotta c.d. semplice.

## **LA BANCAROTTA “PREFERENZIALE”**

Con il termine “reato di bancarotta preferenziale”, introdotto indirettamente dal terzo comma dell'articolo 326, D.lgs. 14/2019, si intende il reato di bancarotta che possa provocare un danno patrimoniale di speciale tenuità.

Di tali tipologie di reato viene investito, non infrequentemente, l'organo amministrativo di società di capitali, il quale può appropriarsi di compensi non deliberati utilizzando il denaro delle “casse” sociali.

Già la sentenza della Corte di Cassazione n. 50836/2016, aveva affermato che *“risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione e non del meno grave reato di bancarotta preferenziale l'amministratore della società fallita il quale effettui prelevamenti dalle casse sociali a titolo di compenso per l'attività da lui prestata, in assenza di una formale delibera assembleare, quale richiesta dall'articolo 2389, cod. civ., che abbia stabilito la misura di detto compenso, quando la stessa non risulti già stabilita nello statuto”.* Quindi, in assenza di delibera assembleare, è fatto divieto all'amministratore di una società di

capitali soggetta a fallimento di distribuirsi denaro sotto qualsiasi forma, a titolo di compenso.

Da tale tipologia di reato distinguiamo, invece, la bancarotta preferenziale che sussiste nel caso in cui, sempre in assenza di delibera assembleare, l'amministratore si distribuisca denaro sotto qualsiasi forma in proporzione all'attività concretamente prestata. Ci viene in aiuto la sentenza della Corte di Cassazione n. 32378/2018, la quale cita che *"risponde del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione il liquidatore che disponga in proprio favore il pagamento del compenso proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività prestata, ma in assenza di una corrispondente delibera societaria"*.

Ciò significa che, nel caso in cui l'amministratore abbia attribuito in favore di sé stesso un compenso sproporzionato all'attività svolta, ricorrerà senz'altro il reato di bancarotta fraudolenta. Peraltro, in una pronuncia precedente, la Suprema Corte aveva elaborato la differenza tra le due fattispecie in esame in modo ancora più articolato specificando che, in assenza di delibera da parte dell'assemblea societaria ma di congruità dei prelievi effettuati dall'amministratore rispetto al lavoro dal medesimo prestato in favore della società, si versasse comunque in ipotesi di bancarotta preferenziale.

In una pronuncia precedente, la Suprema Corte aveva elaborato la differenza tra le due fattispecie in esame in modo ancora più articolato, specificando che, in assenza di delibera da parte dell'assemblea societaria ma di congruità dei prelievi effettuati dall'amministratore rispetto al lavoro dal medesimo prestato in favore della società, si versasse comunque in ipotesi di bancarotta preferenziale.

Di fatto, *"risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi dei suoi crediti verso la società in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro. Integra, invece, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore di una società che effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare e a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l'attività svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo (delibera assembleare o norma statutaria) e per di più in epoca di grave dissesto per la società (Cassazione, sentenza n. 16111/2017).*

Quindi, per sintetizzare, possiamo affermare che:

- il reato di bancarotta fraudolenta si configura in capo all'imprenditore/amministratore quando si è in presenza di un compenso non deliberato e non congruo con l'attività prestata, azione che di fatto si concretizza con l'adozione di un comportamento distrattivo;
- il reato di bancarotta preferenziale prende forma, invece, quando si è in presenza di un compenso non deliberato ma congruo all'attività prestata, ovvero fornito di una giustificazione di merito in base alla qualità e quantità del lavoro prestato.

La materia, dunque, ha visto un susseguirsi di posizioni, anche non completamente univoche, da parte del giudice di legittimità, a dimostrazione del non facile inquadramento di determinati comportamenti all'interno della fattispecie in questione e alla molteplicità di ipotetiche condotte che potrebbero rivelarsi sussumibili nei diversi reati di bancarotta fraudolenta ovvero bancarotta preferenziale.

## IL CASO

La gravità dell'azione delittuosa viene valutata attentamente dal giudice, di volta in volta, in base alla condotta "soggettivamente" posta in essere dall'amministratore. Le azioni passibili di integrare una condotta delittuosa possono essere diverse tra loro e consistere in qualunque comportamento che possa o meno produrre effetti pregiudizievoli sanzionabili mediante il reato di bancarotta fraudolenta o preferenziale.

Nel caso di specie, si analizza il reato di bancarotta fraudolenta in capo al presidente di un Consiglio di Amministrazione di una società sportiva dichiarata fallita. In particolare, tale soggetto poneva in essere azioni distrattive del patrimonio sociale, effettuando prelievi di denaro contante mediante l'utilizzo di Bancomat aziendale e carte di credito prepagate.

L'amministratore, dopo essere stato condannato doppiamente in primo e secondo grado di giudizio, proponeva ricorso in Cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Appello, enunciando 5 vizi di seguito elencati:

- inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 192, C.p.p., nonché vizio di motivazione in ordine agli articoli 216 e 219, R.D. 267/42: di fatto, nella valutazione del giudice, non si era tenuto conto di indizi gravi, precisi e concordanti ma solo di presunzioni semplici, costruite, cioè, sulla base di soli elementi logici. L'amministratore, a parer di chi scrive, non era l'unico soggetto ad

avere la disponibilità delle carte utilizzate e, comunque, aveva diritto, non solo a un compenso per l'attività svolta, mai percepito, ma anche a rimborsi per le spese di vitto e alloggio e inerenti agli spostamenti sostenuti;

- inosservanza o erronea applicazione degli articoli 216, R.G. 267/42 e 192 C.p.p, e vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato: il reato di bancarotta fraudolenta non poteva configurarsi in quanto l'imputata aveva agito in buona fede, convinta, cioè, di avere diritto a ottenere i rimborsi spese;
- erronea applicazione dell'articolo 507, C.p.p.: di fatto, non erano state richieste né proposte l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, sicché l'unica prova testimoniale assunta in giudizio non era sufficiente, da sola, a fondare il reato di bancarotta fraudolenta;
- violazione degli articoli 429 e 521, C.p.p., con riferimento al delitto di bancarotta preferenziale: l'attribuita bancarotta preferenziale deve necessariamente consistere non solo nella valutazione circa l'intervenuta autorizzazione degli organi sociali per il prelievo di somme ma anche la congruità dei prelievi rispetto all'attività esercitata;
- violazione dell'articolo 219, R.D. 267/42, e vizio di motivazione con riferimento all'entità della diminuzione della pena operata dal giudice di secondo grado: di fatto, a parere dell'amministratore indagato, la pena inflitta dalla Corte d'Appello sarebbe stata eccessiva e non avrebbe lasciato spazio ad interventi in diminuzione, cosicché la diminuzione operata dalla Corte non avrebbe operato nella sua massima estensione.

Ciò premesso, la Cassazione, con la sentenza n. 31517/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Con le dovute argomentazioni, già i giudici di merito avevano individuato l'elemento criminoso nel comportamento dell'imputata. Il prelievo di denaro dalle casse sociali, nonché le azioni poste in essere con intenzioni distrattive, erano elementi fondamentali che potevano ben configurare il reato di bancarotta fraudolenta. In particolare, l'indice di frode era da rinvenirsi nel comportamento pericoloso tenuto dall'amministratore, il quale era ben consapevole sia di quello che stava compiendo sia della situazione economico/finanziaria della società.

Proprio con riferimento alla qualificazione del comportamento distrattivo, la Cassazione ha richiamato il seguente principio, emerso e consolidatosi a seguito di diverse “oscillazioni” interpretative: *“l’amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando ovvero, comunque, ottenendo dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale attività, risponde non di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ma di bancarotta preferenziale, grazie alla presenza dell’elemento caratterizzante di tale tipo di bancarotta rispetto alla fraudolenza patrimoniale, rappresentato dall’alterazione della par condicio creditorum, essendo irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto – dal momento che la norma incriminatrice prescinde dalla relazione dell’autore con l’organismo societario – la specifica qualità dell’agente di amministratore della società, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione a fronte di una possibile gravità, per tale ragione, del reato”*.

In altre parole, la concreta ipotesi di bancarotta fraudolenta va individuata non sul comportamento posto in essere dall’amministratore, volto cioè al prelievo di denaro contante dalle casse sociali, ma sulla congruità dei rimborsi che lo stesso si è effettuato. Come già detto, la congruità dei prelievi effettuati, commisurati alla quantità e qualità del lavoro prestato, possono essere la discriminante per individuare un’ipotesi di bancarotta preferenziale anziché fraudolenta.

Di fatto, nel processo in esame, i giudici di legittimità hanno confermato che *“risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non di quello di bancarotta preferenziale, l’amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la cui congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata e oggettiva valutazione, quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti etc.”* (Cassazione, sentenza n. 17792/2017).

Viceversa, nella sentenza della Corte n. 48017/2015, fu ribadito che *“risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato”*.

Sintetizzando, la Cassazione ha inteso affermare che:

- il reato di bancarotta fraudolenta interviene quando, in assenza di apposita delibera assembleare, l'amministratore preleva denaro dalle casse sociali senza tener conto della congruità del prelievo stesso, ovvero accaparrandosi un importo sproporzionato a quella che è stata la quantità e qualità del lavoro prestato, anche con riferimento ai compensi "normali" che gli amministratori in carica percepivano quando la società non era in fallimento;
- il reato di bancarotta preferenziale, al contrario, succede quando il prelievo effettuato sia congruo e coerente con la natura dell'attività prestata ovvero con quello che, negli anni precedenti, veniva percepito da altri amministratori o con quello che, in altre fattispecie, viene normalmente percepito da amministratori di società analoghe.

Nel caso in esame, di fatto, le argomentazioni poste in essere dall'imputata nel ricorso in terzo grado erano prive di ogni indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentissero un'adeguata e oggettiva valutazione. Né gli emolumenti riconosciuti quando la società non era in fallimento, né i compensi percepiti da altre società analoghe erano presenti tra le argomentazioni proposte dall'imputata; non si era a conoscenza, inoltre, degli impegni orari osservati, né dei risultati garantiti e ottenuti dalla stessa, comportamento che poteva ben configurarsi con il reato di bancarotta fraudolenta. Infatti, *"la motivazione, dunque, è esauriente e conforme ai principi esposti, nonché adeguata e coerente, tenuto conto che esclude in radice la congruità degli esborsi, in assenza di previsione statutaria e di apposita delibera assembleare, circa la misura del compenso riconosciuto e direttamente prelevato. In ogni caso, si rileva che diversi prelievi attraverso le carte prepagate della società venivano effettuati, secondo la ricostruzione della stessa ricorrente, per spese di vitto e alloggio e viaggi senza che sia dedotto se tale utilizzo, con lo scopo indicato, fosse stato o meno deliberato in favore del presidente del CdA, da parte degli organi sociali e se detti prelievi fossero stati, o meno, effettuati quanto l'imputata rivestiva la carica formale"* (Corte di Cassazione, sentenza n. 31517/2021).

Mancavano, cioè, gli elementi oggettivi a supporto della condotta tenuta dall'amministratore, non potendosi accertare né la congruità dei prelievi, né se essi fossero diretti a remunerare un'attività realmente prestata a favore della società, né si poteva avere un confronto con quelli che erano stati i compensi "normalmente" percepiti da altri amministratori in carica, quando la società non era in fallimento. Ecco che, con il rigetto del ricorso, la Corte ha confermato il reato di bancarotta fraudolenta.

## L'angolo informatico

### Stampa dei registri e conservazione delle dichiarazioni

---

di Daniele Ziantoni

Si avvicina il termine entro il quale vanno stampati i registri obbligatori.

Se pur vero che per quanto riguarda i registri Iva è stato chiarito dall'amministrazione finanziaria che non è strettamente necessario stamparli su supporto cartaceo ma è sufficiente che siano conservati in formato digitale (non conservazione sostitutiva) E stampati ed esibiti in sede di richiesta da parte dell'amministrazione stessa.

Una prima differenziazione avviene tra registri Iva e libri obbligatori oppure mastri contabili e registro incassi e pagamenti ed altri quale ad esempio il libro giornale e il registro dei cespiti.

Per quanto riguarda il libro giornale e i registri di cespiti è noto che se stampati su supporto cartaceo deve essere apposta la marca da bollo da 16 € ogni 100 pagine.

Ora immaginiamo la normale attività di studio durante l'attività di stampa di registri e dei libri di cui sopra.

In generale l'operatore inizierà con la stampa dei registri Iva e anche se stampata in sequenziale e non, ad esempio, mese per mese o trimestre (dipende dal tipo di programma) l'impiegato dedicato dovrà quindi aspettare che la stampante termini il processo di stampa e impilare in ordine in base al numero di pagina tutti i registri di cui sopra. Dovrà poi, procedere alla stampa di altri elementi quali ad esempio i mastri (anche se non obbligatori molti studi procedono alla stampa) oppure il registro degli incassi e pagamenti.

Per quanto poi riguarda il libro giornale che, in genere, è quello più corposo, dovrà anche qui una volta lanciata la stampa attendere la fine e poi procedere a rilegare il tutto.

Inoltre dovrà prestare attenzione alle pagine disponibili in base alle marche da bollo e verificarne la relativa copertura.

Infine, vi è un ultimo passaggio che consiste nella consegna dei registri al cliente oppure la relativa archiviazione all'interno dello studio.

#### Le alternative

La tecnologia ci supporta in queste situazioni, infatti ci viene data la possibilità di inviare in conservazione sostitutiva tutti i registri non che i libri contabili obbligatori.

In generale questa procedura è nettamente più veloce rispetto alla stampa degli stessi, non solo molte volte e anche più economica.

Un esempio

Prendete come esempio un cliente che mediamente, in sede di stampa dei registri, necessita della stampa di circa 100 pagine di registri iva, 150 di libro giornale, 25 di registro cespiti e 225 di mastri per un totale di circa 500 pagine F/R.

Il tempo medio di stampa e di rilegatura di stessi è di media tra i 15 e i 20 minuti comprensivo degli eventuali controlli. A questi vanno poi ad aggiungersi una media di 10 minuti per contattare il cliente e la relativa consegna degli stessi, oppure lo stesso tempo è quello necessario all'archiviazione.

Non viene conteggiato il tempo necessario per l'acquisto delle marche da bollo da 16,00 euro.

Qualora si decida di utilizzare la conservazione sostitutiva il tempo necessario all'invio di registri in conservazione è stimato in circa il 30% in meno. Quindi tra i 10 e i 15 minuti.

A livello di costi considerato l'enorme aumento del costo della carta e del toner nonché del suo smaltimento ai quali poi si deve aggiungere i costi e la manutenzione della stampante, con tale premessa appare chiaro che l'utilizzo di questi sistemi è nettamente più economico sia in termini di tempo che di denaro.

### **Problematiche**

Sicuramente un problema da non sottovalutare è la posizione della marca da bollo virtuale, infatti la norma prevede che questa debba essere versata tramite F24 entro il 30/04 di ogni anno e che debba essere versata ogni 2500 registrazioni, quindi è facile capire considerato la normale operatività degli studi, che al 30 aprile difficilmente si avrà una chiara idea delle righe che verranno stampate.

Tuttavia questo problema è facilmente superabile tramite il versamento della stessa con l'utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso, ovviamente visti gli importi è facile capire che la sanzione è talmente minima che non inficia eccessivamente sull'operatività dei registri conservati in digitale.

### **Soluzioni ibride**

Possono essere rispettate anche delle soluzioni "ibride". Infatti, sfruttando la possibilità data dall'amministrazione finanziaria che i registri possono essere conservati come un normalissimo file all'interno del proprio computer senza ricorrere alla conservazione

sostitutiva, questo ci consente di ricorrere a delle soluzioni che non richiedono la conservazione sostitutiva e quindi, sostenerne il costo.

Si può dunque, inviare al cliente i file PDF con l'accordo che questi ultimi procedono con la stampa cartacea e la relativa archiviazione oppure alla semplice conservazione e tenute a disposizione per l'amministrazione finanziaria. Questa soluzione, funziona se si riesce a dimostrare ai terzi che lo studio ha messo a disposizione del cliente i relativi file e si è proceduto ad informarli che devono procedere alla relativa conservazione.

Tuttavia questa soluzione non è utilizzabile per il libro giornale, in quanto per questo specifico libro non è consentita la semplice conservazione su file pertanto, ci si trova ad avere una situazione mista in cui una parte dei registri sono conservati come semplici file su un dispositivo, mentre il libro giornale ed eventuali altri libri obbligatori sono conservati nell'apposite forme sostitutive.

A parere di chi scrive, è nettamente consigliabile la prima soluzione a fronte del leggero e minor costo di studio deve andare farsi carico e che comunque, in parte o in toto verrà riaddebitato al cliente.

### **Conservazione e firma delle dichiarazioni**

Direttamente collegato al concetto di conservazione dei registri, vi è quello della conservazione delle dichiarazioni fiscali.

Se ne è già parlato negli articoli precedenti tuttavia facciamo un breve riepilogo:

- 1- le dichiarazioni stampate e firmate graficamente devono essere conservate su supporto cartaceo, ne è sconsigliata la digitalizzazione in quanto dovrebbe avvenire mediante un particolare procedimento;
- 2- dichiarazione con firma OTP, in questo caso la dichiarazione può essere stampata sia in cartaceo che conservata in digitale;
- 3- dichiarazione firmata con firma digitale, in questo caso la dichiarazione deve essere conservata digitalmente.

Nello specifico il vero il problema si pone con l'apposizione delle firme sull'impegno a trasmettere i dichiarativi. Infatti, quando vengono utilizzate le firme digitali (siano esse quelle "classiche" su chiavetta oppure OTP) compare la data e l'ora della firma.

Quindi seppur vero che l'intermediario ha assolto ai propri impegni mettendo a disposizione il dichiarativo entro la scadenza dalla ricevuta dell'A.d.E. la firma tramite OTP è solo una comodità al fine di evitare che tutti i dichiarativi rimangano sulle scrivanie in attesa della firma.

Il problema invece, lo si ha con l'impegno a trasmettere in quanto questo deve essere firmato prima dell'invio del dichiarativo. Ben sapendo quindi la difficoltà per i clienti per dedicarsi a questi adempimenti, per evitare che nell'impegno a trasmettere compaia una firma posteriore all'invio degli stessi, si suggerisce di proseguire con il cartaceo.

A questi punti si passa allo step successivo che consiste nell'archiviazione del dichiarativo. Pertanto è facile comprendere, che si suggerisce la conservazione sostitutiva.

In questo modo, si mantiene il processo che va dalla generazione del documento all'invio e alla firma completamente digitale e quindi facilmente ricostruibile non solo per l'eventuale verificatore, ma anche per lo Studio stesso.

Infatti, tutti gli attuali programmi che gestiscono gli inviti telematici e le firme digitali consentono tramite apposite stampe di ricostruire tutto il flusso del singolo dichiarativo.

In questo modo quindi tramite di solito un'unica stampa lo studio riesce a monitorare tutto il flusso di lavoro che va quindi dalla generazione del file telematico, dall'invio alla ricezione della ricevuta da parte di Entratel non che della firma dello stesso e l'invio in conservazione.

Questo senza ritrovarsi con plichi di dichiarativi in attesa di firma. L'unico foglio che rimarrà da firmare, sarà un semplice foglio A4 con indicato l'impegno alla trasmissione degli stessi, quindi di molto più facile gestione.

I termini

Il termine quindi, per l'invio in considerazione di tutti i documenti digitali e dato da 90 giorni dal termine per l'invio delle dichiarazioni.

Pertanto si dovrà inviare in conservazione sostitutiva, tutti i documenti che vanno dalle fatture elettroniche ai dichiarativi ai registri Iva o anche al libro giornale entro il 28/02/2022 per i documenti con P.I. 2020, in quanto il termine per l'invio degli ultimi dichiarativi 2021 P.I. 2020 è stato il 30/11/2021.

Appare scontato, che è fortemente sconsigliato l'invio massivo di tutti i documenti in un blocco solo, ma, si suggerisce di inviarli volta per volta.

Esempio classico le fatture elettroniche effettuare l'invio, ma mano che si effettuano le registrazioni in quanto indipendentemente dall'effettiva registrazione o meno quel documento deve essere conservato.

C'è anche da dire che alcune software house come, ad esempio, la SEAC non attendere effettiva registrazione del documento stesso, ma per il semplice fatto che è transitato per il loro portale di gestione FE, questo viene inviato in automatico in conservazione.

Altre software house come, ad esempio, la WKI (Wolters Kluwer Italia) manda in conservazione solamente in fase di registrazione del documento stesso e fornisce anche la possibilità di effettuare un unico invio massivo, ma la stessa software house lo sconsiglia come procedura.

La WKI offre anche la possibilità di far inviare in conservazione le FE, direttamente al momento di invio e ricezione del documento stesso attraverso il portale di gestione FE lato cliente Studio.

## Le prossime scadenze



31 gennaio 2022

### **INVIO DATI AL STS 2° SEMESTRE 2021**

Termine di invio dei dati al STS relativo al secondo semestre 2021. (prorogato all'08.02.2022)

### **ESTEROMETRO**

Termine di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere relative al quarto trimestre 2021.

### **DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE OSS**

Termine per effettuare la dichiarazione e la liquidazione OSS relativa al 4 trimestre 2021.

10 febbraio 2022

### **BONUS PUBBLICITA'**

Termine per inviare la dichiarazione sostitutiva relativa alle spese pubblicitarie sostenute nel 2021.

16 febbraio 2022

### **IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **VERSAMENTO RITENUTE**

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

**SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID - INPS**

Versamento della 14<sup>a</sup> rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

---

**INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE**

Termine di versamento in unica soluzione o della 1° rata dei premi per il saldo 2021 e l'acconto 2022 e per la comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.

---

**INPS – ARTIGIANI E COMMERCianti**

Termine per effettuare il versamento della 4° rata del contributo fisso minimo per il 2021.

---